



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei Signori:

Dott. Pasquale Nobile de Santis	Presidente
Dott.ssa Beatrice Crosti	Magistrato di Sorveglianza est.
Dott. ssa Federica Brunelli	Esperto
Dott.ssa Livia Guidali	Esperto

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza nei confronti di **BERLUSCONI SILVIO** nato in Milano il 29.9.1936, [redacted], elettivamente domiciliato con dichiarazione ex art. 161 cpp, depositata in data 14.4.2014, presso lo studio [redacted] 12, condannato con sentenza 26.10.2012 irr.1.8.2013 del Tribunale di Milano, avente per oggetto: **affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P., detenzione domiciliare**

### MOTIVAZIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, confermata dalla C.A. di Milano con sentenza del 8.5.2013 e dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 1.8.2013 (eccetto per la parte attinente la statuizione relativa alla condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) Berlusconi Silvio è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione per il reato p.e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 4 lett. F) Legge 516/82 in relazione all'art. 2 D.Lvo 74/2000 (cfr. capo B di imputazione), perché, in concorso con altri soggetti, al fine di evadere le imposte sui redditi, concorreva "nella indicazione nelle dichiarazioni dei redditi di Mediaset spa" relativamente agli anni 2001 (annualità poi esclusa per estinzione del reato, per intervenuta prescrizione), 2002 e 2003 di costi fittizi costituiti dalle fatture per operazioni inesistenti, attraverso un meccanismo fraudolento di evasione fiscale sistematicamente e scientificamente attuato fin dalla

9

seconda metà degli anni '80, nell'ambito del gruppo Fininvest, connesso al cosiddetto "giro dei diritti televisivi". In sostanza, come si legge in sentenza, "i diritti di trasmissione televisiva, provenienti dalle majors o da altri produttori e/o distributori, venivano acquistati da società del comparto estero e riservato di Fininvest e quindi venivano fatti oggetto di una serie di passaggi infragruppo, o con società solo apparentemente terze, per essere poi trasferiti ad una società maltese, la International Media Service Ltd" che a sua volta li cedeva, a prezzi enormemente maggiorati rispetto all'acquisto iniziale, alle società emittenti del gruppo Mediaset.

Tutti questi passaggi erano palesemente privi di una qualche funzione commerciale, risolvendosi esclusivamente in un'artificiosa lievitazione dei prezzi. E questo anche e soprattutto perché le società acquirenti, tramite le quali il diritto transitava nell'area Fininvest-Mediaset, erano totalmente prive di una struttura commerciale effettiva. Tutto ciò si è riflesso "sulle dichiarazioni dei redditi sotto il profilo della esposizione di elementi passivi frazionati in quote di ammortamento annuali", circostanza che ha comportato una evasione fiscale elevatissima pari a 6,6 milioni di euro nel 2001; 4,9 milioni di euro nel 2002 e 2,4 milioni di euro nel 2003.

In particolare, a Berlusconi è stato contestato il ruolo di fondatore e, fino al gennaio 1994 di Presidente di Fininvest spa; proprietario delle società offshore costituenti il cosiddetto "Fininvest B Group"; azionista di maggioranza di Mediaset S.p.A.; figura di riferimento a fini decisionali dei coimputati Bernasconi e Lorenzano; socio occulto di Frank Agrama.

La pena inflitta al condannato per il reato di frode fiscale, senza la concessione delle attenuanti generiche, è stata quantificata come sopra, in ragione del "suo ruolo di direzione e di ideatore fin dai primordi del gruppo, di un'attività delittuosa tesa ad una scientifica e sistematica evasione di portata eccezionale". Evidenziavano, infatti, i Giudici nel motivare il trattamento sanzionatorio, "la particolare capacità a delinquere dimostrata nell'esecuzione del disegno, consistito nell'architettare un complesso meccanismo fraudolento, ramificato in infiniti paradisi fiscali, con miriadi di società satelliti e conti correnti costituiti esclusivamente in funzione del disegno delittuoso..... Dalla suddetta attività è conseguita per l'imputato un'immensa disponibilità economica all'estero, in danno non solo dello Stato, ma anche di Mediaset e, in termini di concorrenza sleale, delle altre società del settore. Tutto questo, anche coinvolgendo nell'attività criminosa quasi tutti i suoi più stretti collaboratori."

In merito alla condanna, va precisato che la pena attualmente in esecuzione è pari ad anni uno di reclusione, avendo il prevenuto beneficiato dell'indulto, concesso nella sua massima estensione. Inoltre, va dato atto che il condannato ha provveduto a versare la provvisoria liquidata in sentenza a favore della costituita parte civile, Agenzia delle Entrate, pari ad euro 10 milioni computata in relazione all'imposta evasa negli anni 2002 e 2003 (pari a 7,3 milioni di euro); nonché alla refusione delle spese di costituzione e giudizio a favore della medesima parte civile (v documentazione allegata all'istanza).

La posizione sociale del prevenuto e soprattutto il suo ruolo svolto quale Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana (ha ottenuto quattro incarichi: il primo nella XII legislatura nel 1994; due incarichi consecutivi nella XIV legislatura dal 2001 al 2005 e dal 2005 al 2006; ed infine nella XVI legislatura dal 2008 al 2011), impongono qualche riflessione sul significato e sulla applicabilità delle misure alternative a soggetti normo-inseriti, addirittura iper-integrati socialmente, appartenenti a contesti sociali medio- alti o molto elevati, come nel caso di specie.

Si ripropongono, invero, in questa sede tutte le problematiche già affrontate in diverse ordinanze dei Tribunali di Sorveglianza (v. ad esempio tra le molte: T.S. Milano 11.2.1998, Ligresti; T.S. Milano 27.1.1999, Cusani; T.S. Trieste 7.10.2009, F.C.; T.S. Roma, 14.2.2007, Previti; T.S. Milano 27.9.2011 e 11.3.2014, Fiorani;) e in diverse sentenze della Corte di Cassazione, attinenti la applicazione della misure alternative ai cd. "colletti bianchi" a soggetti cioè che, per ed in ragione del loro status sociale e di una attiva e fitta rete di relazioni sociali e professionali ai più alti livelli, si sono resi responsabili di reati di natura economica quali bancarotta fraudolenta, corruzione, violazioni fiscali ecc.

Lo sforzo dell'interprete in questi casi, sarà quindi quello di adattare e reinterpretare per questa tipologia di autore di reato, misure alternative alla detenzione, in origine pensate dal legislatore per soggetti disadattati socialmente e che sovente, in quanto già detenuti, sono stati già destinatari delle norme in materia di benefici penitenziari.

Punto di partenza nell'applicare la misura alternativa più adatta al caso concreto, sarà sempre, come si dirà anche dopo, la personalità dell'autore del reato, valutata altresì alla luce della tipologia e della gravità del reato commesso.

Innanzitutto va ricordato che, "le misure alternative alla detenzione... hanno la natura di vere e proprie sanzioni penali" (cfr. Cass. Sez 1, 5.2.1998 n.210389), ed infatti la Corte Costituzionale con le sentenze n. 343 del 1987 e n. 282 del 1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 47 o.p., "nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di Sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova".

Come sottolineato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza del 1998, colui che viene affidato in prova al servizio sociale, ma ciò vale anche nel caso di applicazione di detenzione domiciliare, è ancora persona socialmente pericolosa, altrimenti non potrebbe essere eseguita una pena nei confronti di persona che si fosse del tutto rieducata (cfr. art. 27 Cost), e ciò stante il profilo rieducativo della pena che costituisce la ratio preminente delle misure alternative alla detenzione.

Così, in un'ottica costituzionalmente orientata, la misura alternativa, attraverso la quale la pena viene espiata può svolgere una funzione rieducativa e di recupero sociale della persona, anche qualora questa sia perfettamente inserita socialmente e laddove, anzi, il condannato sia stato "capace di influenzare l'ambiente in direzione incompatibile con le regole del diritto e dell'ordinato vivere civile". Anche in questo caso il recupero di valori socialmente conformi ed accettabili può essere perseguito e intrapreso mediante gli opportuni interventi trattamentali a cui evidentemente il reo deve decidere di aderire (cfr. sul punto, Cass Sez. 1 n.15680 del 2002).

Infatti, ogni reato, in quanto violazione della legge penale, indipendentemente dalle condizioni personali e sociali del condannato, è anche espressione di rifiuto o comunque di mancata volontà di adeguamento alle norme penali e, come tale, specie nel caso di condotte illecite reiterate nel tempo, come nel caso di cui ci si occupa, dimostra una insofferenza del colpevole alle regole dello Stato poste a tutela della ordinata e civile convivenza, con conseguente necessità della sottoposizione del condannato, con la sua collaborazione, ad un trattamento rieducativo da realizzarsi anche, ricorrendone le condizioni, con le misure alternative alla detenzione (cfr. Cass. Sez. I, 9.12.1997 n.6910).

Venendo ora al merito della presente vicenda ritiene questo Collegio che sia concedibile la più ampia misura alternativa richiesta, la quale appunto, secondo una valutazione prognostica di questo Tribunale, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5 dell'articolo 47 o.p., può contribuire alla rieducazione del reo e assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

L'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale non richiede che sia venuta meno la pericolosità sociale del soggetto, altrimenti non vi sarebbe ragione di applicargli la sanzione penale, richiede, tuttavia, che vi siano almeno in nuce le condizioni, perché attraverso gli interventi di trattamento possa essere promosso "un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali... che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale" (v. art. 1 DPR 230/2000).

Appare, dunque, fondamentale l'esame della condotta tenuta in libertà dal Berlusconi, dopo la condanna oggi in esecuzione.

Come indicato all'inizio va ricordato che il condannato ha provveduto a pagare le somme inflitte a titolo di risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita in giudizio, nonché delle spese processuali sostenute da quest'ultima. Aspetto questo che va tenuto in considerazione e che indica comunque, il riconoscimento della sentenza di condanna e l'accettazione delle disposizioni ivi contenute.

Risulta pendente, a carico di Berlusconi, presso il Tribunale di Milano il procedimento cd "Ruby" per violazione degli artt. 317 (concussione per costrizione), 600 bis comma 2 c.p. (fatti del maggio 2010) conclusosi in primo grado con la condanna ad anni sette di reclusione, mentre il procedimento nel quale era imputato per violazione degli artt. 110, 326 c.p. (fatti del 2005) è stato definito con dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, come dichiarato in udienza dalla difesa; presso il Tribunale di Napoli è pendente il procedimento per violazione degli artt. 110, 81, 321 c.p. (fatti commessi in epoca antecedente e prossima al marzo 2008). Sono invece negativi i certificati dei carichi pendenti acquisiti presso i Tribunali di Bari; Roma; Venezia.

Prendendo spunto dalla disponibilità manifestata da Berlusconi con l'istanza di misure alternative e cioè di intraprendere un percorso di volontariato, questo Tribunale ha richiesto all'Uepe di formulare un progetto avente valenza trattamentale e riparatorio in favore di persone disagiate. Con nota del 24.3.2014 l'UEPE ha presentato un programma concordato con la Fondazione Caritas, con la quale è vigente una convenzione stipulata nel 2010, sulla base del quale si richiede un impegno di circa quattro ore settimanali presso la Fondazione Sacra Famiglia onlus, in Cesano Boscone in favore di persone anziane e ivi ricoverate in forma residenziale. Si prevede che il condannato, dopo un primo momento di osservazione guidata, possa svolgere attività del tipo più vario (si pensa a mansioni di animazione o nei limiti del possibile e compatibilmente con le sue condizioni di salute, di assistenza). Siffatto progetto appare in sintonia anche con quanto espresso dal condannato, attraverso i suoi difensori, nella memoria integrativa, e di cui infra, e certamente più conforme alle finalità proprie della misura, rispetto a quello proposto da Berlusconi in via alternativa. Lo svolgimento, infatti, di una attività di volontariato all'interno del Centro di ippoterapia, di proprietà del prevenuto, svilisce di fatto, se non vanifica, il significato trattamentale della prescrizione che il Tribunale intende applicare al condannato.

Tali elementi evidenziano la scemata pericolosità sociale del prevenuto e appaiono quanto meno indici di volontà di recupero dei valori morali perseguiti dall'ordinamento. Infatti

al di là di quelle che possono essere manifestazioni di riconoscimento delle proprie responsabilità penali (il condannato ha infatti il diritto di dichiararsi comunque innocente o vittima di un errore giudiziario) o manifestazioni verbali di pentimento o di autocritica, elementi questi ultimi che attengono alla sfera intima della persona, ciò a cui il giudice deve guardare in questa fase è la presenza di elementi esterni e concreti da cui desumere la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Diviene, così, rilevante la condotta tenuta dal condannato successivamente al reato, e ogni altro elemento da cui si possa evincere la sua volontà di distacco dalle scelte devianti pregresse, la volontà di rispettare le leggi e la sua disponibilità ad attivarsi in termini di "restituzione" tangibile nei confronti della società civile danneggiata. In altre parole, l'osservazione deve vertere su concreti comportamenti tenuti da cui possa desumersi almeno un inizio di revisione critica delle scelte illecite di vita anteatta e sulla cui base possa formularsi, in termini di certezza o di elevata probabilità, un giudizio prognostico di reinserimento nel tessuto sociale e di non recidivanza.

"La funzione rieducativa della pena, proprio per la laicità al quale è orientato il nostro ordinamento, consiste nel riconoscimento della necessità di rispettare le leggi penali, che assicurano la soglia minima dei comportamenti leciti dovuti e di conformare in genere il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, sancite dall'ordinamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore o aggiuntivo elemento che non sia direttamente in relazione con tale finalità" (v. Cass. Sez 1, 5.2.2991 cit).

Tuttavia è evidente che, data la centralità che la personalità del condannato riveste in sede di esecuzione, la disponibilità a svolgere un'attività di tipo riparatorio a favore della vittima del reato o, come nel caso di specie, in favore dei più deboli, come peraltro espressamente evidenziato nell'istanza presentata, nella quale il Berlusconi ha dichiarato di rendersi "sin d'ora disponibile a intraprendere un progetto di volontariato da concordarsi con gli organi proposti...", fortifica e rende ancor più tangibile la volontà di intraprendere in maniera seria il percorso di risocializzazione di cui si è parlato. Dunque, adempimento dell'onere risarcitorio quale manifestazione del condannato di adesione alla risocializzazione ed esternazione della sua volontà di impegnarsi nel proprio recupero sociale anche attraverso l'assistenza alle persone appartenenti alla fasce più deboli e disagiate.

Si ritiene, in questa sede, di dovere accennare anche alle recenti esternazioni pubbliche fatte dal condannato nei confronti della Magistratura, dichiarazioni offensive e notorie che manifestano spregio nei confronti di questo ordine, ivi compreso di questo Collegio, dichiarazioni riprese con decisione e contestate in aula dal Procuratore Generale. Questo perché tali comportamenti, sebbene posti in essere da soggetto in posizione giuridica "libero", ben potrebbero inficiare quegli indici di resipiscenza a cui si è accennato, specialmente laddove reiterati in epoca successiva al presente provvedimento.

Ritiene questo Tribunale, in proposito, di inquadrare siffatte dichiarazioni nell'ambito della strategia politica di un uomo che di tali esternazioni ha sempre fatto uno dei suoi cavalli di battaglia, sentendosi una vittima ed un perseguitato. Strategia che, questo Tribunale, non reputa, allo stato, di dover ritenere oggetto di apprezzamento, proprio per le sue connotazioni avulse dal contesto strettamente giudiziario e risultanti da fonti aperte, estranee agli atti oggetto della presente valutazione.

Non è questa la sede per apprezzare l'avvenuta modificazione, ideologica o psicologica, della personalità; successivamente, tuttavia, la valutazione del Giudice di Sorveglianza si dovrà, muovere dall'osservazione dei concreti comportamenti tenuti durante l'esecuzione della pena. Comportamenti che dovranno comunque, come si è già cercato di evidenziare, mantenersi nell'ambito delle regole della civile convivenza, del decoro e del rispetto delle Istituzioni e ciò sarà richiesto, a maggior ragione stante la condizione sociale ed economica, culturalmente privilegiata, a cui il condannato appartiene.

E la prova del recupero reale dei valori perseguiti dall'ordinamento, rappresenta, infatti, il punto di arrivo del processo di risocializzazione a cui la misura alternativa è appunto deputata.

Non è certo inutile evidenziare, a questo punto, che le indicazioni e le motivazioni sino ad ora riportate a fondamento del presente provvedimento, appaiono non solo confortate in toto da quanto espressamente richiesto da Berlusconi (tramite i suoi difensori, con "memoria difensiva a sostegno della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale"), ma anche supportate dalle manifestazioni di intenti di cui alla menzionata memoria, tali da far ritenere ulteriormente rafforzata l'intenzione di pieno recupero sociale da parte del condannato. Si riportano quindi le più significative espressioni di cui alla memoria indicata, con la quale in premessa, si insiste per l'accoglimento della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale: "... *La valutazione della personalità dell'istante .. non dovrà essere influenzata dalle dichiarazioni riportate dai media, estrapolate dai contesti in cui furono rese e spesso frutto di 'botta e risposta' più che di riflessioni personali.*

*Ed è questo ciò che oggi codesto Tribunale dovrà valutare ai fini della decisione in esame.*

*Non va dimenticato infatti che ciò che egli dichiara pubblicamente ha risonanza in tutto il Paese, ma è soprattutto indirizzato ai propri sostenitori di partito che hanno il diritto di continuare a credere nell'ideale politico che l'istante sinora ha rappresentato. Si spiegano dunque talune affermazioni che sono state pubblicate.*

*Nella realtà dei fatti, invece, il dott. Silvio Berlusconi - pur non rinunciando al diritto di proclamare la propria innocenza - ha dimostrato di avere piena consapevolezza della fase di espiazione della pena inflitta che -suo malgrado- è costretto ad affrontare.*

*Egli infatti è ricorso agli strumenti tecnico-giuridici preposti dall'ordinamento per far valere le proprie ragioni, ma è disposto ad accettare e rispettare -come sinora ha fatto- ogni decisione che verrà assunta."*

Nel ricordare come Berlusconi abbia, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione e della conseguente conferma della sentenza di condanna e nel pieno rispetto delle regole democratiche, istituzionali e giuridiche, preso atto della decadenza della carica da senatore; come si sia autosospeso dalla Associazione dei Cavalieri del lavoro, dopo il recente rigetto del ricorso per cassazione concernente la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici per complessivi anni due e come anche in relazione ad altri eventi abbia ottemperato alle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria (v. congressi del Partito Popolare Europeo tenutisi a Bruxelles e a Dublino), nella memoria di cui si parla si sottolinea che " *alla luce di quanto su esposto, appare evidente che tutte tali condotte devono essere valutate quale sintomo del rispetto delle regole e dell' Autorità.*

*La prognosi dovrà quindi tenere in debita considerazione le modalità con le quali il dottor Berlusconi si sta rapportando a questa sua nuova condizione di persona condannata: aver abbandonato, in un così breve lasso temporale, cariche e onori*

9

*costruiti con sacrificio e dedizione nell'arco della propria vita (sia con riguardo al ruolo pubblico di soggetto politico di primissimo livello, sia con riguardo al ruolo privato di imprenditore di spicco nel panorama mondiale) è circostanza che depone in favore dell'avviamento di quel processo di revisione critica necessario ai fini della concessione del beneficio invocato."*

*" ... le allegazioni prodotte hanno dato atto della grande sensibilità sociale del dottor Silvio Berlusconi, da sempre attento e sollecito verso le persone meno fortunate e bisognose di aiuto economico..... Il suo ruolo pubblico e istituzionale ha necessariamente imposto un certo riserbo su tale spirito di liberalità, ma il grande altruismo che lo ha contraddistinto non gli impedisce, nell'attualità, di mettere a disposizione le proprie risorse personali per progetti di volontariato"*

Con riferimento al progetto riparatorio proposto da Caritas Ambrosiana si osserva, "... l'eventuale progetto che verrà concordato dovrà essere circoscritto alle attività sociali e animative (ricreative relazionali; espressive-culturali) 'orientate a dare senso al tempo vissuto nell'Unità, a rendere gradevole la giornata, favorendo la socializzazione e stimolando gli interessi personali' (cfr. brochure allegata 16)"

Alla luce di quanto sopra reputa, pertanto, questo Tribunale che la misura prescelta, e sollecitata dallo stesso condannato, possa sostenere e aiutare il soggetto nel portare a maturazione quel processo di revisione critica, di emenda, oggi *in fieri* e oggetto delle precedenti valutazioni.

Quanto all'istanza formulata in via subordinata dalla difesa, di concessione della detenzione domiciliare, si ritiene che l'applicazione di tale misura alternativa, pure ammissibile in ragione del limite di pena espianda inferiore ai due anni e trattandosi di condanna non inflitta per uno dei reati di cui all'art. 4 bis o.p., abbia, nella presente fattispecie, una valenza meramente afflittiva, impedendo che il condannato si possa attivare per la sua rieducazione, con una condotta che non si limiti alla mera osservanza delle prescrizioni. La misura alternativa più restrittiva è applicata, di fatto in via residuale, allorchè non sussistano i presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e quando la stessa sia reputata idonea a contenere il pericolo di recidiva. Stante la sua natura più "statica" essa, di fatto, coinvolge il soggetto in un rapporto più defilato con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e certamente ha carattere meno coinvolgente e meno propulsivo al recupero sociale.

Le valutazioni sopra esposte fanno invece ritenere che possa essere formulata una positiva prognosi di futura assenza di recidiva e inserimento sociale all'esito della più ampia misura che, dunque, si appalesa idonea a contribuire, attraverso le opportune prescrizioni, alla rieducazione del condannato.

Durante tutta la durata dell'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova Berlusconi sarà sottoposto ad una costante verifica, potendo la stessa essere revocata, anche interamente, fino al momento della dichiarazione di estinzione della pena. L'esito finale della "prova" sarà infatti oggetto di valutazione in quella sede.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 47, 47 ter della Legge 26 Luglio 1975 n. 354 e 91 del Regolamento Esecuzione:

**DICHIARA**

non luogo a provvedere sulla detenzione domiciliare

**DISPONE**


che BERLUSCONI SILVIO sia affidato al Servizio Sociale di Milano in relazione al luogo in cui dovrà fissare la sua dimora, per il periodo di pena espianda a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di prescrizione.

**INDICA**


l'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente per l'esecuzione della prova che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale.

Milano, li 10.4.2014.

Il Presidente



Il Giudice estensore




Depositato in Cancelleria

il **15 APR. 2014**

Il Funzionario Giudiziario

d.ssa Anna Castello





## DECRETO DI PRESCRIZIONI PER AFFIDAMENTO



### TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Visti gli atti relativi a BERLUSCONI SILVIO affidato in prova al Centro di Servizio Sociale;

Visti gli artt. 47 della Legge 26 Luglio 1975, n. 354 e 91 del Regolamento Esecuzione;

#### IMPONE

Al suddetto le seguenti prescrizioni

1. a) se detenuto, l'affidato sottoscriverà le prescrizioni dinanzi al Direttore dell'Istituto penitenziario e appena posto in libertà dovrà prendere contatti con l'U.E.P.E di \_\_\_\_\_ incaricato di affiancarlo nell'opera di adattamento alla vita sociale;
- b) se libero, entro dieci giorni dalla notifica della presente ordinanza si presenterà al Direttore dell'UEPE di Milano, piazza Venino 1 davanti al quale sottoscriverà il verbale di prescrizioni e manterrà contatti, tenuto conto degli impegni di lavoro, con il detto Centro Servizio Sociale relazionando con l'assistente sociale designato con la frequenza che l'UEPE stabilirà;
2. Dovrà mantenere contatti con l'U.E.P.E. secondo quanto dallo stesso ufficio indicatogli;
3. Dovrà fissare la propria dimora in Arcore (MI), Villa San Martino, viale San Martino;
4. Non potrà abbandonare la Regione Lombardia, salvo quanto previsto al punto 8;
5. Non potrà compiere viaggi notturni né viaggi all'estero;
6. Non potrà frequentare pregiudicati e tossicodipendenti, omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;
7. Potrà lasciare la propria dimora alle ore 06.00 del mattino, onde recarsi al lavoro e per le altre esigenze di vita e dovrà farvi ritorno entro le ore 23.00, con divieto di uscire fino al mattino successivo, se non per comprovate gravi necessità, preventivamente comunicate alle Forze dell'Ordine e da documentare tempestivamente all'U.E.P.E.;
8. E' autorizzato, come da sua richiesta, a recarsi in Roma, presso il domicilio in via del Plebiscito 102, dal martedì al giovedì, fermi restando gli obblighi orari di cui al punto 7, e con rientro al domicilio di Arcore entro le ore 23 del giovedì stesso, previo avviso all'UEPE e alle Forze dell'Ordine;
9. Dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli da parte delle Forze dell'Ordine;
10. Dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;
11. Dovrà svolgere attività socialmente utile/di volontariato, presso l'Istituto Sacra Famiglia, Unità San Pietro, con sede in Cesano Boscone, piazza Moneta 1, con impegno

di almeno una volta alla settimana e per un tempo non inferiore a quattro ore consecutive, secondo le modalità che verranno concordate con l'UEPE;

12. Dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento;

Dovrà richiedere almeno un mese prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni modifica alle prescrizioni;


Gli spostamenti in giornata fuori dal territorio per motivi di lavoro o di salute o familiari, gli ampliamenti di orari per contingenze specifiche (es. per esigenze familiari o lavorative), gli eventuali eventi luttuosi o particolarmente gravi di natura familiare, la partecipazione alle udienze civili o penali sarà autorizzata dal Direttore dell'U.E.P.E., a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza

### AVVERTE

l'affidato che, in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato di Sorveglianza previa istanza all'U.E.P.E., la misura potrà essere sospesa e poi revocata.

Milano, li 10.4.2014

Il Giudice est.



Il Presidente

